

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19964 Anno 2024

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 19/07/2024

ORDINANZA

sul ricorso 1722-2022 proposto da:

MARIOTTI GIUSEPPE, in proprio e quale rappresentante della F.LLI MARIOTTI S.A.S., rappresentato e difeso dall'Avvocato VALERIA CRISTINA ANNA RASPONI per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA, ITALFERRO DI DE GIROLAMO & FIGLI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, C.I.A.A. DI PESARO E URBINO (ORA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE), EQUITALIA CENTRO S.P.A. (ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), COMUNE DI PIETRARUBBIA, DO VALUE S.P.A. (GIÀ DOBANK S.P.A.), QUALE MANDATARIA DI PURPLE SPV S.R.L., FALLIMENTO DELLA F.LLI MARIOTTI S.A.S. E MARIOTTI GIUSEPPE;

- intimati -

avverso il DECRETO N. 4274/2021 della CORTE D'APPELLO DI ANCONA, depositato il 12/11/2021;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio dell'11/7/2024;

FATTI DI CAUSA

1.1. La Corte d'appello di Ancona, con decreto del 12 novembre 2021, ha rigettato il reclamo proposto da Giuseppe Mariotti, dichiarato fallito quale socio accomandatario della F.Ili Mariotti s.a.s., contro il decreto del Tribunale di Urbino che aveva a sua volta respinto l'istanza di concessione del beneficio dell'esdebitazione da lui avanzata dopo la chiusura del fallimento.

1.2. La corte del merito ha condiviso le motivazioni poste dal tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto, rilevando che non ricorreva il presupposto oggettivo per accedere al beneficio, in quanto, a fronte di un totale dei crediti ammessi al passivo, pari ad euro 1.801.331,40, era intervenuto il pagamento di un unico creditore, soddisfatto per un importo, ritenuto "irrisorio", corrispondente al 6,02% del proprio credito e del 3,53% dell'ammontare complessivo dei crediti concorsuali, mentre gli altri creditori, privilegiati e chirografari, non avevano ricevuto alcun pagamento.

2.1. Giuseppe Mariotti, con ricorso notificato il 4/1/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

2.2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, il Fallimento della F.Ili Mariotti s.a.s. e di Mariotti Giuseppe e i creditori ammessi al passivo sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 142 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che la corte d'appello abbia

Ric. 2022 n. 1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto irrisoria, e dunque non sufficiente a superare la condizione ostativa prevista dall'art. 142, comma 2°, l.fall., la percentuale di soddisfazione dei crediti ammessi al passivo, così disattendendo i principi enunciati da questa Corte in tema di interpretazione della norma e omettendo di considerare, in fatto, che, come attestato dal curatore, dalla vendita dell'unico bene immobile acquisito alla procedura, inizialmente stimato in € 622.00,00, erano stati ricavati, senza sua colpa, soli € 70.115,00, che il riparto era avvenuto dopo il pagamento delle spese di procedura -per € 15.986,88- nonché dell'IMU e della TASI - per € 8.466,00 e che la creditrice ipotecaria Banca Marche, oltre a ricevere il residuo, aveva percepito l'ulteriore importo di € 4.290,00 a titolo di rimborso IVA.

3.2. Col secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 2697, 1264, 1418, 1346 e 1324 c.c. il ricorrente lamenta che la corte d'appello non abbia dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura, l'atto di costituzione, nel procedimento di primo grado, di doValue s.p.a. per conto di Purple SPV s.r.l.

3.3. Il primo motivo è fondato.

3.4. In materia d'esdebitazione, in effetti, il beneficio dell'inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 2°, l.fall., che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali.

3.5. Si tratta, tuttavia, di una condizione che s'intende realizzata, in un'interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il *favor* per l'istituto già formulato dall'art. 1, comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una

Ric. 2022 n. 1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. SU n. 24214 del 2011).

3.6. E' stato poi ulteriormente precisato, proprio alla stregua dell'orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di "prudente apprezzamento del giudice" e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l'art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell'esdebitazione dev'essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale "*affatto irrisoria*" (cfr. Cass. n. 7550 del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022).

3.7. La corte d'appello, lì dove ha escluso la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 142, comma 2°, l.fall., pur a fronte del pagamento di "*creditore concorsuale ... per un importo pari al 6,02 % del proprio credito ... e del 3,53% del complessivo ammontare del passivo*", e cioè di una percentuale tutt'altro che irrisoria, si è posta, pertanto, in contrasto con i principi appena richiamati.

3.8. Il secondo motivo è invece inammissibile, atteso che la corte d'appello ha compensato le spese fra le parti - ritenendo in conseguenza assorbito (superfluo) l'esame dell'eccezione di nullità della procura conferita a doValue s.p.a., costituita per conto di Purple SPV s.r.l. - e che il ricorrente non spiega perché la pronuncia di assorbimento sarebbe errata né quale sia il suo interesse a veder esaminata l'eccezione.

4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di

Ric. 2022 n. 1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 2024

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ancona che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ric. 2022 n. 1722 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 2024